FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0047/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0049/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

Vista la decisione di questa Corte federale d'appello n. 37/2025-2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica per 15 giornate irrogata al minore sig. Croce Alessandro in quanto riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1 e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

Vista l'istanza in data 25 ottobre 2025, con la quale gli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Croce Alessandro hanno chiesto che il proprio figlio acceda al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative;

Visto il CU n. 61/A del 19/9/2025 con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 bis;

Considerato che l'art. 137, comma 2 bis, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva (e non ad organi amministrativi), postula necessariamente un vaglio da parte degli stessi circa la concedibilità del beneficio, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. riparativa;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: SS.UU., n. 105/2020-2021), tra i "principi fondamentali" previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «*La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza*», disposizione di principio che trova una compiuta realizzazione nell'art. 28 del Codice di giustizia sportiva;

che tale condotta si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale e di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia;

che la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali quali la Convenzione di New York, l'art. 14 della CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

che la Carta olimpica statuisce l'incompatibilità con l'appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro e che i Comitati nazionali olimpici si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

che la disciplina UEFA ha tra i suoi obiettivi quello della promozione del giuoco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play, senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, di religione, di razza o di ogni altra ragione;

che nella medesima direzione si muovono lo statuto FIFA, ove è vietata la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone; il codice etico FIFA, che dispone che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – non possono offendere la dignità o l'integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminanti o denigratorie; il codice disciplinare FIFA, nella cui ultima edizione, sono state inasprite le pene in caso di insulti e comportamenti discriminatori all'interno degli stadi;

che anche il CONI, infine, codifica il principio di non discriminazione, là dove impone a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, all'età, al sesso, alla religione, alle opinioni personali ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

che, dunque, da tale complesso di disposizioni traspare evidente la volontà di contrastare e punire con particolare severità tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica;

che, pertanto, la commutazione della sanzione ricevuta – con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva – appare in contrasto con i solenni principi e le disposizioni attuative sopra riferiti;

che, peraltro, questa Corte federale, sulla scorta di considerazioni sistematiche, ha ritenuto preclusa la concessione del beneficio della commutazione nel caso di sanzioni irrogate per violazioni disciplinari particolarmente gravi, facendo riferimento – tra l'altro – a quelle in relazione alle quali gli artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, del Codice di giustizia sportiva vietano l'accesso al patteggiamento in ogni sua forma (cfr. CFA, SS.UU., disp. 38/2025-2026);

che, tuttavia, il grave illecito disciplinare previsto dall'art. 28 del Codice di giustizia sportiva non rientra – quantomeno espressamente - nel catalogo divisato dagli artt. 126 e 127 CGS, circostanza della quale questa Corte non può che prendere atto;

che, pertanto, nel caso all'esame l'istanza di commutazione della sanzione va accolta;

che, peraltro, copia del seguente dispositivo deve essere trasmessa al Consiglio federale affinché valuti l'opportunità di un'espressa modifica della normativa di cui all'art. 137, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva nel senso di precludere la commutazione della sanzione allorché l'illecito disciplinare si ponga in contrasto con i principi e le disposizioni sopra citate;

Considerato, quanto all'istanza sopra detta, che 7 (sette) delle giornate di squalifica inflitte al minore vanno commutate in 70 (settanta) ore di attività rieducativa;

Rilevato che, non essendo materialmente possibile che il minore espleti tale attività entro lo scadere della squalifica dimezzata, come previsto dalla norma, l'attività rieducativa andrà espletata entro il 31/1/2026;

P.Q.M.

accoglie l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta 7 (sette) giornate della squalifica originariamente irrogata al minore Croce Alessandro in ore 70 (settanta) di attività rieducativa, da espletarsi entro il 31/1/2026 presso il Coordinamento Regionale SGS Lazio via Tiburtina 1022 – Roma.

Decorsa tale data, l'Ente comunicherà a questa Corte l'avvenuto espletamento dell'attività.

La Corte si riserva di disporre il ripristino della sanzione originaria piena in caso di mancato completamento delle attività rieducative nei termini indicati.

Dispone la comunicazione del presente decreto alla parte e alla Procura federale.

Dispone altresì la comunicazione del presente decreto al Presidente della Federazione.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Fabio Pesce